

N. 39/25 p.u.

Ristrutturazione debiti

1/2025 Davi

2/2025 Benlodi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 39/25 p.u. promosso da:

BENLODI GIONATA (nato a Caprino Veronese il 22-7-1975 e residente in Porto Mantovano, via F. Coppi, 49; C.F.: BNLGNT75L22B709E) e da DAVI' BEATRICE (nata a Trecenta il 19-9-1971 e residente al medesimo indirizzo; C.F.: DVABRC71P59L359B) con il patrocinio dell'avv. FEDERICA BELLATO, elettivamente domiciliati in VIA CAVOUR 82/A – MANTOVA presso lo studio del predetto difensore;

RICORRENTI

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

ooooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 39/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da BENLODI GIONATA e da DAVI' BEATRICE ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI;
- rilevato che, con proprio decreto del 31-3-2025, la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono in Comune facente parte del Circondario del Tribunale di Mantova;



- esaminata la relazione redatta dal gestore della crisi avv. Alessia Lomaglio in data 28-4-2025 redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI;
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 66, 67 e segg. CCI, posto che gli istanti sono coniugi conviventi, rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI essendo il Benlodi lavoratore dipendente mentre Davì da anni non svolge attività lavorativa in quanto riconosciuta invalida in misura pari al 100%, che i debiti sono stati assunti in qualità di consumatori e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
- osservato che Compass Banca s.p.a. ha precisato il proprio credito, che il debitore non ha sollevato obiezioni mentre nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
- rilevato che gli istanti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento come emerge da quanto riportato alle pagine 20 e segg. della relazione del gestore della crisi;
- osservato che i ricorrenti appaiono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso, dalla pendenza di plurime procedure esecutive nonché dalla relazione del gestore della crisi;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nella contrazione del reddito del Benlodi per difficoltà del suo datore di lavoro, nel progressivo peggioramento delle condizioni di salute della moglie nonché nella necessità di far fronte a svariate spese straordinarie) ciò che ha determinato l'impossibilità di fare fronte alle obbligazioni contratte in precedenza e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (5 anni) il soddisfacimento integrale delle spese prededotte, il pagamento nella percentuale del 38,50% dei creditori chirografari di Benlodi



Gionata, il pagamento nella percentuale del 51,52% dei creditori privilegiati di Davi Beatrice (nessuna somma residua per i creditori chirografari di quest'ultima), con pagamenti annuali aventi decorrenza dall'anno successivo all'omologazione;

- osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
- rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (costituito dal ricorrente e dalla moglie e da due figli minorenni);
- rilevato che lo stipendio di Benlodi Gionata risulta gravato da cessione del quinto e che sono pendenti le procedure esecutive mobiliari presso terzi rubricate al n. 1423/18 e al n. 352/21;
- considerato che l'art. 67 CCI consente la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e che l'art. 71 co. 3 CCI stabilisce che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori sicché, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessano l'operatività sia della trattenuta del quinto dello stipendio che del pignoramento;
- evidenziato che il compenso dell'advisor legale è privilegiato ma non prededotto;
- rilevato che il compenso del gestore della crisi va liquidato dal Giudice ex art. 71 CCI;
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese di lite in mancanza di opposizioni;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI, così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. CCI, da BENLODI GIONATA (nato a Caprino Veronese il 22-7-1975 e residente in Porto Mantovano, via F. Coppi, 49; C.F.: BNLGNT75L22B709E) e da DAVI' BEATRICE (nata a Trecenta il 19-9-1971 e residente al medesimo indirizzo; C.F.: DVABRC71P59L359B);



- dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessano l'operatività sia della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a Benlodi Gionata sia delle esecuzioni mobiliari pendenti a vantì a questo Tribunale e rubricate al n. 1423/18 e al n. 352/21, ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- stabilisce che il gestore della crisi, avv. Alessia Lomaglio (C.F.: LMGLSS75L41E897V) comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale, all'esito della quale il giudice provvederà a liquidargli il compenso;
- nulla per le spese di lite;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni per l'inserimento nei fascicoli delle esecuzioni mobiliari rubricate al n. 1423/18 e al n. 352/21.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 5 maggio 2025.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi



Sent. n. 44/2025 pubbl. il 06/05/2025
Rep. n. 44/2025 del 06/05/2025



